



B)Side s.r.l. Sportiva Dilettantistica

**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
D. Lgs. 39/2021**

				FBS-002
Data	Rev.	Redatta da	Approvata da	Oggetto della revisione
30.08.2024	0	Mauro Cinti	Mauro Cinti	Prima emissione

INDICE

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE

- 1.1 Quadro normativo
- 1.2 Definizioni
- 1.3 Principi fondamentali
- 1.4 Ambito di applicazione

CAPITOLO 2 - AFFILIATA

- 2.1 Identificazione della B)Side s.r.l. Sportiva Dilettantistica
- 2.2 Aree di rischio

CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

- 3.1 Protocollo sessioni di allenamento
- 3.2 Protocollo trasferte/raduni/ritiri
- 3.3 Protocollo gare ufficiali
- 3.4 Protocollo centri estivi

CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

- 4.1 Procedura di nomina
- 4.2 Requisiti
- 4.3 Durata
- 4.4 Attività

CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

- 5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni
- 5.2 Destinatari della segnalazione
- 5.3 Modalità di segnalazione
- 5.4 Tutela della riservatezza
- 5.5 Diffusione

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

- 6.1 Attività di formazione interna
- 6.2 Attività di diffusione del Modello

CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE

- 7.1 Illeciti disciplinari
- 7.2 Sanzioni applicabili
- 7.3 Procedura

CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE

AGGIORNAMENTO

REVISIONE E CONTROLLO

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

1.1 Quadro normativo

Il D. Lgs. n. 39/2021 ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. Lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l'obbligo per le Affiliate di adottare, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di Affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2021. L'art. 33, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha disciplinato i contenuti delle Linee Guida da adottare, nonché la figura del *Safeguarding Officer*. L'Osservatorio Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione fornendo indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere.

1.2 Definizioni

ATLETA	Il soggetto che esercita l'attività sportiva quale tesserato presso un'associazione o società sportiva affiliata ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o, nei casi in cui sia consentito, tesserato direttamente presso uno degli Enti di Affiliazione
ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali

ABUSO FISICO	<p>Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping</p>
MOLESTIA SESSUALE	<p>Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante</p>
ABUSO SESSUALE	<p>Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati</p>
NEGLIGENZA	<p>Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga</p>

	causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)
COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
SESSIONE DI ALLENAMENTO	L'attività sportiva svolta dall'atleta, sotto la direzione ed il controllo dell'Affiliata, per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima, al di fuori di competizioni ufficiali
RADUNI, RITIRI	Sessioni di allenamento svolte in una o più giornate
TRASFERTE	Tutti gli spostamenti degli atleti ai fini di allenamento, raduni, ritiri o competizioni ufficiali
GARE UFFICIALI	Competizioni ufficiali
STAFF	L'allenatore, gli accompagnatori, i dirigenti, i medici, i fisioterapisti ed altri collaboratori dell'Affiliata

CENTRO ESTIVO	Struttura che svolge, tra le altre, attività sportiva riservata agli atleti minorenni tesserati e non tesserati
AFFILIATA (FB&S)	Associazione o società sportiva associata a un Ente di Affiliazione
SAFEGUARDING OFFICER	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023, è il soggetto che vigila sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D. Lgs. n. 39/2021, sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
SAFEGUARDING OFFICE	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è un organismo formato da almeno tre membri, con la funzione di svolgere le stesse mansioni richieste al <i>Safeguarding Officer</i> .
RESPONSABILE PREVENZIONE ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI (Responsabile AVD)	Ai sensi dell'articolo 33 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021 e dell'art. 3 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è il soggetto che tutte le ASD e SSD devono nominare, entro il 31 dicembre 2024, ed ha il compito di vigilare e ricevere segnalazioni da parte di tesserati, dirigenti, tecnici e atleti di situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell'Osservatorio CONI)

1.3 Principi fondamentali

La B)S garantisce il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza così come richiamati nel Codice di Condotta adottato dalla Federazione Italiana Nuoto.

In particolare, la B)S garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La B)S si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità, integrandoli nella compagine sportiva nonché ad adottare strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. Lgs. n. 198/2006, sui tesserati, specie se minori d'età.

1.4 Ambito di applicazione

Il Modello si applica a tutti i tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della B)S.

CAPITOLO 2 – L’AFFILIATA

2.1 Identificazione della B)Side s.r.l. Sportiva dilettantistica

Denominazione: B)Side s.r.l. Sportiva Dilettantistica

Sede: Via Piemonte 36, 50145 Firenze

C.F./P. IVA: 06283190483

Dati di contatto: +39 055 3424725

Descrizione delle attività sportive praticate:

Fondata nell'agosto 2012 gestisce un impianto polifunzionale con piscina, area fitness e area benessere.

La società conta oggi circa 3.000 tesserati e uno staff di circa 110 persone.

Svolge anche attività di scuola nuoto bambini, scuola nuoto adulti e centri estivi.

2.2 Aree di rischio

- SESSIONI DI ALLENAMENTO TRASFERTE/RADUNI/RITIRI GARE UFFICIALI
- CENTRI ESTIVI

CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

3.1 Protocollo sessioni di allenamento

Obiettivo

Garantire l'integrità fisica e morale degli atleti durante le sessioni di allenamento, nonché favorirne la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano e inclusivo.

Ambiti di operatività

- a. Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento
- b. Aree spogliatoi e docce
- c. Svolgimento delle sessioni di allenamento
- d. Termine delle sessioni allenamento

(a) Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento

- a.1 Gli allenamenti si svolgono presso la piscina della struttura in via Piemonte 36 Firenze aperta durante le attività istituzionali.
- a.2 Gli atleti raggiungono l'impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica degli atleti per il raggiungimento dell'impianto almeno due membri dello staff della B)S.
- a.3 La B)S gestisce l'organizzazione delle attività relative alle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dalla B)S.

(b) Aree spogliatoi e docce

La B)S organizza gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare: (i) locali separati tra uomini e donne; (ii) locali separati tra lo staff e gli atleti, o laddove non sia possibile, l'utilizzo dei predetti locali in momenti diversi; (iii) l'accesso esclusivo agli atleti e al personale della B)S, o allo staff medico in caso di urgenza.

(c) Svolgimento delle sessioni di allenamento

L'atleta, nel corso della sessione di allenamento, non rimane mai in compagnia di un solo membro dello staff. Gli allenamenti individuali, se svolti, prevedono la presenza dell'allenatore e di almeno un altro membro dello staff, di genere diverso dal primo ove possibile. Nel caso non sia possibile garantire la presenza dell'allenatore unitamente a un altro membro dello staff, l'allenamento individuale deve avvenire in un luogo accessibile a terzi. Salvo esigenze connesse all'utilizzo dell'impianto, gli allenamenti sono pubblici.

(d) Termine delle sessioni di allenamento

Al termine delle sessioni di allenamento, gli atleti lasciano l'impianto in autonomia.

3.1.1 VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela di quelli disabili.

Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

- Aree spogliatoi e docce: (i) gli atleti U14 della scuola nuoto usano locali esclusivamente a loro adibiti accompagnati dal personale apposito che ne supervisiona la permanenza; durante il fine settimana, vista l'assenza del personale interno, l'utilizzo dei locali è consentito alla presenza di un esercente la responsabilità genitoriale; (ii) in caso di necessità di controllo o urgenza, è consentito l'accesso allo spogliatoio da parte di due membri dello staff.
- Termine delle sessioni di allenamento: gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento. È espressamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo dell'esercente la responsabilità genitoriale/delegato. È fatto salvo il caso in cui in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione scritta all'uscita autonoma del minore, al termine dell'allenamento. In nessun caso l'atleta rimane da solo con un membro dello staff.

Alle sessioni di allenamento degli atleti minori affetti da disabilità partecipano gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti da questi delegati.

È vietato creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3.2 Protocollo trasferte/raduni/ritiri

Obiettivo

Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso della trasferta/raduno/ritiro.

Ambiti di operatività

- a. Pianificazione, comunicazione e inizio
- b. Svolgimento
- c. Conclusione

(a) Pianificazione, comunicazione e inizio

- a.1 La B)S programma la trasferta/raduno/ritiro individuando orario e data di inizio e fine, luogo di incontro (cd. *meeting point*) nonché le altre modalità di svolgimento.
- a.2 La convocazione avviene indicando data, ora e luogo del *meeting point*, nelle seguenti modalità: convocazione su gruppo Whatsapp.
- a.3 All'inizio della trasferta:
 - (i) tutti gli atleti partono dal *meeting point* unitamente all'allenatore e ad un altro membro dello staff;
 - (ii) in alternativa, gli atleti raggiungono in autonomia la sede della trasferta, raduno o ritiro
- a.4 È fatto divieto ad un solo membro dello staff della B)S di occuparsi della logistica per il raggiungimento del *meeting point*.
- a.5 La B)S gestisce l'organizzazione delle attività relative alla trasferta tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dalla B)S.

(b) Svolgimento

Partenza e ritorno: avvengono tramite auto private o pullman a noleggio.

Gli atleti sia singolarmente, sia in gruppo, sono accompagnati durante il viaggio da due o più membri dello staff.

Pernottamento: la sistemazione per il pernottamento è organizzata per genere, tenendo in ogni caso separati gli allenatori dagli atleti. È fatto divieto ad allenatori e ad altri membri dello staff di entrare nelle stanze degli atleti, salvo che per casi di necessità ed urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff.

(c) Conclusione

la trasferta/raduno/ritiro cessa:

- per le ipotesi di cui alla lett. a.3 (i), al rientro presso il *meeting point*;
- per le ipotesi di cui alla lett. a.3 (ii), al termine delle attività sportive previste.

È fatto divieto ad un solo membro dello staff della B)S di occuparsi della logistica per il rientro degli atleti.

3.2.1 PROTOCOLLO TRASFERTE/RADUNI/RITIRI ARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni *per la tutela per quelli disabili*.

Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

- (i) la convocazione della trasferta è indirizzata all'esercente la responsabilità genitoriale e, per gli over 14 anche a quest'ultimi;
- (ii) in nessun caso l'atleta maggiorenne può sostituirsi alla figura dell'allenatore/accompagnatore o altro componente dello staff;
- (iii) in caso di pernottamento gli atleti alloggiano in stanze separate dagli atleti maggiorenni e dallo staff.

Durante la trasferta, è consentito somministrare medicinali agli atleti per motivi di salute esclusivamente previo consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale debitamente avvisati da parte dello staff.

Al termine della trasferta gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento, essendo espressamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo di questi, salvo il caso in cui in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione al rientro autonomo. In nessun caso l'atleta rimane da solo con un membro dello staff.

Gli atleti minori affetti da disabilità sono accompagnati in tutte le fasi di inizio, svolgimento e fine della trasferta da un'esercente la responsabilità genitoriale o da soggetti delegati.

È fatto divieto di creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3.3 Protocollo gare ufficiali

Obiettivo

Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso delle gare.

Ambiti di operatività

- a. Sede, logistica e comunicazione
- b. Aree spogliatoi e docce
- c. Svolgimento
- d. Termine

(I) Gare in casa

Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.1 (protocollo sessioni di allenamento), ivi comprese le variazioni per minori e disabili

(II) Gare in trasferta

Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.2 (protocollo trasferte/raduni/ritiri), ivi comprese le variazioni per minori e disabili

3.4 Protocollo Centri estivi

Obiettivo

Garantire la tutela della salute, dignità, parità e rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione.

Ambiti di operatività

- a. Sede, logistica e comunicazione
- b. Aree spogliatoi e docce
- c. Svolgimento
- d. Termine

(a) Sede, logistica e comunicazione

- a.1 Il Centro estivo si svolge presso i campi in uso alla B)S
- a.2 Gli iscritti si recano presso la sede del Centro estivo con organizzazione autonoma.
- a.3 È vietato creare un gruppo Whatsapp direttamente con gli iscritti U13. Per gli iscritti maggiori di anni 13 occorre il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), fermo il rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dalla B)S.

(b) Aree spogliatoi e docce

Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.1 lettera b) (protocollo allenamenti) e alla variazione indicata.

(c) Svolgimento

Durante lo svolgimento delle attività previste dal Centro estivo, gli iscritti sono seguiti da due o più membri dello staff.

Nel caso in cui sia previsto il pernottamento, si applica previsto al precedente art. 3.2, lettera b) (protocollo trasferta) e alla variazione indicata.

(d) Termine

Si applica tutto quanto previsto al precedente art. 3.1 lettera, d) (protocollo allenamenti) e alla variazione indicata.

CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, la B)S ha nominato in data 24 giugno 2024, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile AVD).

La predetta nomina è pubblicata sulla *homepage* del sito internet della B)S (o affissa presso la sede della medesima), nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding ed alla Federazione Sportiva nazionale di riferimento.

La B)S comunica al Responsabile AVD qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di tesserati per reati contro la persona;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla B)S;
- Eventuali segnalazioni ricevute dai tesserati;
- Eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per reati contro la persona;

4.1 Procedura di nomina

La nomina viene effettuata dal Presidente della B)S

4.2 Requisiti

Il Responsabile AVD possiede i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale;
- competenza nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: il Responsabile AVD deve avere conoscenze specifiche in relazione alla normativa di riferimento, anche al fine di verificare il rispetto del Modello;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

4.3 Durata

Il Responsabile AVD della B)S resta in carica per due anni

4.4 Attività

4.4.1 Al Responsabile AVD sono demandate le seguenti attività:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste.
- Verificare l'efficacia del Modello nel prevenire i comportamenti illeciti.
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti del Modello richiesti, promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento.
- Assicurare i flussi informativi di competenza.
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati.
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello.
- Gestire le procedure di segnalazione.
- Coordinarsi con il Responsabile federale e garantire il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni.
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dalla B)S, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate, anche tenendo conto delle disposizioni del Codice di Condotta adottato.
- Documentare per iscritto ogni attività posta in essere (riunioni, ispezioni, segnalazioni).

4.4.2 Nell'espletamento delle attività, il Responsabile AVD ha la facoltà di:

- Accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.
- Disporre che i Responsabili della B)S forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste

Il Responsabile AVD può essere convocato in qualsiasi momento dalla B)S e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

CAPITOLO 5 – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione tutte le condotte di violenza fisica e psicologica, molestia, discriminazione e ogni tipologia di abuso come descritta nelle Linee Guida Federali ai sensi del D. Lgs. n. 39/2021 e dall'art. 3, co. 5 e 6, dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio CONI, commesse nell'ambito dell'attività sportiva, di cui il segnalante venga a conoscenza.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (c.d. Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Federazione; la segnalazione può essere anche anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.2 Destinatari della segnalazione

Le segnalazioni di cui al precedente 5.1, nonché quelle relative alla violazione del presente Modello e del Codice di Condotta, sono trasmesse senza indugio direttamente al Responsabile AVD di cui al capitolo precedente.

5.3 Modalità di segnalazione

La segnalazione viene effettuata tramite e-mail all'indirizzo safeguarding@bsidesporting.it ed è accessibile solo al Responsabile AVD.

Il Responsabile AVD gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.

Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al *Safeguarding* federale e, se competente, all'Autorità giudiziaria.

L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.

5.4 Tutela della riservatezza

In ogni fase della procedura, è tutelata la riservatezza del Segnalante e, in generale, di chi abbia:

- i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding,
- affinché non siano esposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

5.5 Diffusione

La B)S diffonde tale procedura di segnalazione presso tutti i tesserati pubblicando il Modello e l'indirizzo postale/link della piattaforma/numero telefonico per procedere alla segnalazione.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Attività di formazione interna

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla B)S.

La B)S organizza corsi di formazione e di aggiornamento annuali in materia di safeguarding.

Il programma di formazione adottato deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno della B)S;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della B)S;

La B)S organizza periodicamente eventi formativi inerenti all'inclusione e la parità di genere, la prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, la prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo.

La B)S cura la documentazione e le evidenze delle sessioni formative tenute, prevedendone almeno una annuale.

La B)S distribuisce ai propri tesserati materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, alla sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

6.2 Attività di diffusione del Modello

La B)S adotta tutte le misure possibili per diffondere e pubblicizzare le proprie politiche di *safeguarding*.

Il Modello e il Codice di Condotta sono reperibili presso la sede della B)S e pubblicati sulla rispettiva homepage unitamente al nominativo e ai contatti del Responsabile AVD di cui all'articolo 4.

Al momento del tesseramento la B)S informa il tesserato dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile AVD.

Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (es. medici), la B)S li informa dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile AVD.

CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Illeciti disciplinari

Costituiscono illeciti disciplinari e sono passibili delle sanzioni di cui al presente Modello, le seguenti condotte:

- a) violazione del presente Modello;
- b) violazione del Codice di Condotta;
- c) mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile AVD;
- d) ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
- e) invio di segnalazioni infondate o in mala fede.

7.2 Sanzioni applicabili

Le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:

- i. Censura nell'ipotesi di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b) e c);
- ii. Sospensione dall'incarico svolto per la B)S per un periodo da un mese a un anno, in caso commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- iii. Sospensione dall'incarico svolto per la B)S per un periodo da sei mesi a due anni, in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lett. a), b), c), d) e);
- iv. Cessazione immediata dell'incarico svolto per la B)S e l'impossibilità di riassumerlo in futuro in casi di reiterazione delle violazioni di cui al punto iii. O adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento suscettibile di configurare una fattispecie di reato.

Quanto sopra ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamento di giustizia federale.

7.3 Procedura

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all'art. 7.1 sono instaurati d'ufficio o su istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile AVD nominato, dinnanzi al Consiglio Direttivo della B)S.

Il Consiglio Direttivo può svolgere l'attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere audizione e acquisire documentazione anche audio-video.

Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni dal suo avvio.

L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile AVD della B)S nominato, al Responsabile federale ed alla Procura Federale ove di competenza.

CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE

La B)S chiede a tutti i componenti dello staff:

- l'autocertificazione attestante l'assenza dei carichi pendenti e di precedenti penali.
- il certificato antipedofilia, qualora abbiano contatti diretti e regolari con atleti minori.

AGGIORNAMENTO

La B)S è responsabile dei contenuti del presente Modello organizzativo, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento. La B)S si avvale del supporto del Responsabile AV D , Sig. Paolo Ranieri

REVISIONE E CONTROLLO

La B)S, coadiuvata dal Responsabile AV D, è responsabile della revisione periodica. Il Modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dal CONI, nonché siano intervenuti cambiamenti nella struttura o nell'organizzazione delle attività della Società. Annualmente il Consiglio direttivo della B)S valuta l'efficacia delle misure adottate eventualmente sviluppando e adottando un piano di azione per risolvere le criticità.